

REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1991

che autorizza l'organismo di intervento spagnolo a vendere mediante gara 24 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾, la vendita del riso detenuto dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento;

considerando che il 16 maggio 1991 la Spagna ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di vendere, per l'esportazione nei paesi terzi sotto forma di riso lavorato, un quantitativo di 24 000 t di risone detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo; che tale domanda può essere accolta;

considerando che è opportuno precisare il quantitativo di riso lavorato da esportare ottenuto dal risone posto in lavorazione;

considerando che la Spagna prevede tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni vigenti, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 24 000 t di risone in suo possesso.

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

(⁴) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

(⁵) GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.

1. La gara è aperta dall'11 giugno al 31 agosto 1991.

2. Il risone aggiudicato deve essere trasformato in riso lavorato atto al consumo umano e deve essere esportato a destinazione delle zone da I a VI e della zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77^(*).

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di riso lavorato, alla rinfusa e/o in imballaggi di peso superiore a 5 kg, di cui ai codici NC 1006 30 92, 1006 30 94 e/o 1006 30 96, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione per lo stesso prodotto;
- dalla prova che l'offerente ha costituito la cauzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 75/91;
- dall'impegno scritto dell'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, la cauzione prevista dall'articolo 17, quinto comma del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è di 235,86 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione^(*), i titoli di esportazione rilasciati si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta ai fini della determinazione del loro periodo di validità.

2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara recano, nella casella 22, la seguente indicazione:

• Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 1494/91 — Offerta del ...

Articolo 5

Per la determinazione del quantitativo di riso lavorato da esportare, al quantitativo di risone aggiudicato si applica un coefficiente basato sulle rese di lavorazione constatate

(^{*}) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

(⁽) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.